
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimenti camerali: il decreto è legittimamente sottoscritto dal solo Presidente?

Con riferimento ai procedimenti in camera di consiglio, il provvedimento emesso nella forma del decreto, alla stregua di quanto previsto per detti procedimenti, anche se di natura contenziosa, è legittimamente sottoscritto dal solo Presidente, non essendo necessaria la firma del relatore ai sensi dell'art. 135, comma 4, c.p.c.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.10.2014, n. 21952

...omissis...

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del, combinato disposto degli artt. 738, secondo comma, e 742-bis cod.proc.civ. e 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998 in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. Si rileva che, essendo il procedimento all'esito del quale è stato emesso il decreto impugnato è un procedimento in camera di consiglio, in esso deve essere sentito, ai sensi del citato art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998, il pubblico ministero, che, però, nella specie, non aveva steso le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente, essendosi limitato ad intervenire chiedendo il rigetto della opposizione, come risulta dall'affermazione contenuta nella seconda pagina del provvedimento impugnato.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie *ratione temporis*: <Si pone in violazione del combinato disposto dell'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58/1998 nonché degli artt. 738, secondo comma, e 742-bis c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.) il decreto che sia stato emesso dalla Corte d'appello in sede di opposizione formulata ai sensi del comma 4 del

citato art. 195 e nel quale: I) il pubblico ministero non abbia steso le proprie conclusioni in calce al provvedimento e II) l'unico riferimento all'attività svolta dal pubblico ministero medesimo sia costituito dalla semplice affermazione, contenuta nel testo del provvedimento suddetto, "anche il p.m. è intervenuto nel giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione"?)>.

2. - Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione del, combinato disposto degli artt. 738, secondo comma, e 742-bis cod.proc.civ. e 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998 in relazione, questa volta, all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., per la eventualità in cui non si consideri come vizio del procedimento la violazione delle norme invocate. Il quesito di diritto è identico al precedente, dal quale si diversifica unicamente per il riferimento, appunto, all'art. 360, n. 3, anzichè all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ.

3. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la identità della questione con esse sollevata, riguardata sotto i due profili del vizio del procedimento e della violazione di legge, è priva di fondamento.

3.1. - Deve premettersi che nei procedimenti in camera di consiglio nei quali, per previsione legislativa, debba essere sentito il pubblico ministero, questi è tenuto solo a formulare le sue conclusioni, e non ad intervenire con comparsa (o memoria), nè a partecipare alla udienza (v. Cass., sent. n. 8386 del 2000).

Per di più, l'art. 738 cod.proc.civ. non trova applicazione nei procedimenti che, pur soggetti al rito camerale, hanno natura contenziosa.

In riferimento a tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M., per consentirgli di intervenire nel giudizio, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (v. Cass., sent. n. 1345 del 2005).


3.2. - E che lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - cui è equiparabile quello di cui all'art. 195 del D.lgs. n. 58 del 1998 in materia di intermediazioni finanziarie - avverso le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni ivi previste abbia carattere contenzioso, non incompatibile con il rito camerale, in quanto è rivolto ad una decisione, atta ad assumere autorità di giudicato, sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite, è stato già chiarito da questa Corte con la sentenza n. 14245 del 2003.

4. - Con il terzo motivo si lamenta la violazione del combinato disposto dell'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 132, secondo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. Si rileva che il decreto impugnato, pur essendo stato emesso da un giudice collegiale, reca la sola sottoscrizione del

presidente del collegio e non anche quella dell'estensore, pur avendo il contenuto decisorio proprio delle sentenze, e dovendo, pertanto, corrispondere anche ai requisiti di forma prescritti per le sentenze.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Si pone in violazione del combinato disposto dell'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58/1998 nonché dell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. (il decreto che sia stato emesso dalla Corte d'appello in sede di opposizione formulata ai sensi del comma 4 del citato art. 195 e che - avendo contenuto decisorio - rechi la sola sottoscrizione del presidente del collegio (e non anche del giudice estensore?)>.*

5. - La censura è priva di pregio.

 Il provvedimento emesso nella forma del decreto, alla stregua di quanto previsto per i procedimenti in camera di consiglio, anche se di natura contenziosa, legittimamente è sottoscritto dal solo Presidente, non essendo necessaria la firma del relatore ai sensi dell'art. 135, comma 4, cod.proc.civ. (v. Cass., sent. n. 2381 del 2000. Cfr. anche, con riferimento al decreto conclusivo del procedimento di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo ex legge n. 89 del 2001).

6. - Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 2001, per essere stato l'atto di contestazione formale degli addebiti notificato dalla Banca d'Italia al ricorrente oltre il termine perentorio di novanta giorni. Quest'ultimo fa presente che la Banca d'Italia si era rivolta all'ufficiale giudiziario tardivamente,

il 27 gennaio 2007, con una seconda richiesta di notifica per non avere avuto esito la prima richiesta, presentata il 9 gennaio 2007, anche in ragione dell'errata indicazione dell'indirizzo del destinatario nonché del nome proprio dello stesso ricorrente, citato come "Guido" e non come "Guido".

La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa dirsi effettuata in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) la notifica che sia avvenuta oltre tale termine a seguito di una seconda richiesta tardivamente formulata, ove tale seconda richiesta faccia seguito ad una prima richiesta di notifica avanzata precedentemente al decorrere del predetto termine ma in relazione alla quale non si è perfezionato il procedimento sanzionatorio nei confronti del destinatario>.*

7. - Con il quinto motivo, I parte, si deduce ancora la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 evidenziandosi l'errore che aveva impedito il buon esito della prima notifica, consistito nella inesatta identificazione del luogo in cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, errore commesso dalla stessa Banca d'Italia, che aveva indicato come indirizzo "Roma, Largo dell'Olgiata, n. 15" anziché "Roma, Largo dell'Olgiata, n. 15, Isola 105, Pal. 5, interno 2".

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: *< Se possa dirsi effettuata in violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) la notifica che sia avvenuta*

oltre tale termine a seguito di una seconda richiesta tardivamente formulata, ove tale seconda richiesta faccia seguito ad una prima richiesta di notifica avanzata precedentemente al decorrere del predetto termine ma in relazione alla quale non si è perfezionato il procedimento sanzionatorio nei confronti del destinatario in quanto carente - la richiesta stessa - dell'indicazione di elementi essenziali all'individuazione dell'indirizzo del destinatario (nel caso di specie, avendo il soggetto richiedente la notifica indicato l'indirizzo di "Roma, Largo dell'Olgiata, n. 15" al posto di "Roma, Largo dell'Olgiata, n. 15, Isola 105, Palazzo 5, interno 2">.

8. - Con il quinto motivo, II parte, ed il sesto motivo si ripropongono rispettivamente i quesiti sub 6 e sub 7, questa volta in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ.

9. - Le doglianze, da esaminare congiuntamente per la evidente connessione che le avvince, sono infondate.

9.1. - A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata: e ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato

tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte (v. Cass., sent. n. 10693 del 2007).

Nella specie, la Banca d'Italia aveva affidato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario tempestivamente, in data 9 gennaio 2007, e, non essendosi perfezionata detta notifica, provvide a rinnovarla, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezionò successivamente allo spirare del termine richiamato dall'attuale ricorrente.

9.2. - Che, poi, l'indirizzo fornito all'ufficiale giudiziario per la prima notifica non fosse esatto non è circostanza dirimente, ove si consideri, come esattamente rilevato dalla controricorrente, l'onere di dar corso a minime iniziative di ricerca, incombente in capo all'ufficiale giudiziario, e comunque si ponga attenzione ai dati riportati nella intestazione della lettera di contestazione degli addebiti, che avrebbero consentito il reperimento del destinatario al suo esatto indirizzo. Senza considerare che l'errore di indirizzo nella prima notificazione non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa del Colomba.

10. - Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. per avere il decreto impugnato omissivo di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla mancata precisazione da parte della Banca d'Italia del contenuto degli addebiti al Colomba se non in sede giudiziale.

La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del

seguente quesito di diritto: <Se possa dirsi in violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.) il decreto della Corte d'appello che sia stato emesso a seguito dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998 e che, pur a fronte della relativa eccezione, non si sia assolutamente pronunciato in merito al fatto che la Banca d'Italia stessa ha precisato il contenuto delle sue contestazioni solo in sede giudiziale e, per giunta, addirittura in sede di deposito tardivo del proprio atto di costituzione in giudizio; ha in sede giudiziale sovvertito il contenuto delle contestazioni mosse all'odierno ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo>.

11. La doglianza è inammissibile.

Essa è rivolta sostanzialmente alla denuncia del merito del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla mancata valutazione, da parte della Corte d'appello di Roma, pur nell'ambito della *causa petendi* e del *petitum*, di argomentazioni della difesa, e della adozione di diverse argomentazioni. Ebbene, una siffatta denuncia non integra violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., che si riferisce alle sole ipotesi di omessa pronuncia su di un tema dedotto in giudizio come oggetto di autonoma decisione.

12. - Con l'ottavo motivo si lamenta violazione dell'art. 195, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998 in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui si tratta, nel fare riferimento alla "proposta di irrogazione di sanzioni" allegata al

medesimo provvedimento nonché all'atto di contestazione formale, e tali due atti, a loro volta, nel fare riferimento ad una serie di contestazioni poi "disconosciute" in sede di giudizio da parte dell'Istituto, risulterebbero privi di motivazione. Nel corso del giudizio di merito la Banca d'Italia ha precisato, infatti, che la contestazione recata dal provvedimento opposto non era quella effettivamente mossa.

La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa dirsi in violazione dell'art. 195, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) - ed in particolare del principio per cui il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi della predetta disposizione deve essere motivato e deve recare la contestazione degli addebiti - quel provvedimento che sia stato emesso dalla Banca d'Italia facendo riferimento ad una contestazione (la mancata assunzione di "misure in grado di contrastare la perdurante stasi operativa che ha comportato il progressivo degrado degli equilibri tecnici" e/o "in grado di contrastare la perdurante stasi operativa") poi disconosciuta dalla stessa Banca d'Italia in sede di (tardiva) costituzione in giudizio>.*

13. - La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio, siccome rivolta nei confronti del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia.

14. - Con il nono motivo si denuncia la violazione dei principi di tassatività e legalità per indeterminatezza del comportamento sanzionato. Il decreto impugnato è censurato per non aver riconosciuto

che il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 si pone in contrasto con l'art. 1 della legge n. 689 del 1981 e con l'art. 25 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. La doglianza relativa alla difformità dai predetti principi dell'impianto sanzionatorio delineato dal T.U.B. e dal T.U.F. era già stata sollevata innanzi alla Corte di merito, che la aveva ritenuto infondata, osservando, da un lato, che in materia di sanzioni amministrative l'art. 1 della legge n. 689 del 1981 consente che il precetto sanzionatorio, sufficientemente individuato dalla legge, possa essere integrato da fonti normative secondarie; e, dall'altro, che il capitolo 2 del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia elenca in modo preciso e puntuale le regole di condotta cui devono attenersi gli amministratori della Sim. Al contrario, secondo il ricorrente, l'impianto regolamentare determina il comportamento sanzionabile, e non la sanzione, attraverso il rinvio a norme di rango secondario assolutamente generiche, elastiche e caratterizzate da un elevato grado di soggettività.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa dirsi in violazione dell'art. 1 della legge 689/1981 e dell'art. 25 della Costituzione - in tema di riserva di legge e di tassatività delle sanzioni amministrative (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) - il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 che sia stato emanato in applicazione dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998, nella parte in cui tale regolamento (al titolo III; cap. 2) non determina i criteri puntuali ed*

idonei a regolare i margini di discrezionalità lasciati alla Pubblica Amministrazione nella individuazione della condotta sanzionabile, facendo invece ricorso a concetti e nozioni caratterizzati da assoluta astrattezza, genericità, "elasticità" e soggettività (ad esempio, affermando che "le Sim devono dotarsi di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agiscono, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e all'articolazione territoriale dell'impresa. Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione...Va inoltre assicurata la congruità delle caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione e al funzionamento del sistema stesso>.

15. - La doglianza è priva di fondamento.

15.1. - Deve premettersi che questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 97 Cost., dell'art. 144 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 1, per violazione dell'obbligo di tipicità e determinatezza delle fattispecie soggette a sanzione amministrativa pecuniaria. Posto che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non contiene - a differenza di quanto avviene per gli illeciti penali, per i quali opera il principio di stretta legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. - una riserva di legge tale da escludere la

possibilità di integrare il precetto sanzionatorio, avente base nella legge, mediante norme regolamentari delegate, confacenti al particolare ambito tecnico-specialistico cui si riferiscono, la Corte ha rilevato in detta occasione che le norme sopra indicate non sono qualificabili come norme punitive "in bianco", atteso che i poteri della Banca d'Italia di emanare istruzioni e disposizioni in tema di vigilanza informativa (art. 51) e di vigilanza regolamentare (art. 53) non sono lasciati al mero arbitrio di detto organo di controllo, bensì sono esercitati in conformità a ben individuati principi e direttive (anche di livello europeo), a strumenti normativi primari e secondari e ad altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare, data la particolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme di base, determinandone la parte precettiva mediante la specificazione del contenuto, già sufficientemente delineato nella legge (Cass., sent. n. 5743 del 2004).

15.2. - Ciò premesso, la censura si limita sostanzialmente a riprodurre quella già svolta al riguardo innanzi alla Corte d'appello di Roma, la quale la ha disattesa con congrua e non illogica motivazione, richiamando il citato capitolo 2 del Regolamento, che elenca in modo preciso e puntuale le regole di condotta cui devono attenersi gli amministratori delle Sim.

16. - Con il decimo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. Il ricorrente recupera le censure di cui ai motivi settimo ed ottavo con riferimento ad una asserito mutamento della contestazione in sede

giudiziale rispetto ai rilievi ispettivi. In particolare, la contestazione n. 1, alla stregua della quale si è pronunciato il decreto impugnato, atteneva alla mancata formulazione di un piano d'impresa nonostante i ripetuti inviti dell'organo di vigilanza ed alla mancata adozione di misure per fronteggiare il concreto rischio per la continuità aziendale, mentre la Banca d'Italia aveva precisato, in giudizio, che la contestazione ispettiva afferiva solo alla organizzazione ed ai controlli interni della Sim.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa dirsi in violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.) il decreto della Corte d'appello che sia stato emesso a seguito dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998 e che abbia confermato la fondatezza e/o la legittimità di tale provvedimento sulla base dell'argomentazione che l'opponente - nella sua qualità di componente del c.d'a. di una Sim - non avrebbe formulato "un piano d'impresa nonostante i ripetuti inviti dell'organo di vigilanza", né avrebbe preso misure per fronteggiare la sostanziale inattività della Sim o il "concreto rischio per la continuità aziendale", pur se la stessa Banca d'Italia ha precisato, in sede di costituzione (tardiva) in giudizio, che la contestazione non riguardava tali profili ma afferiva solo "all'organizzazione ed ai controlli interni della Sim">.*

17. - L'undicesimo motivo riguarda la medesima deduzione sotto il

profilo della mancanza di motivazione, prescritta dall'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58/1998 in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ.

18. - Il dodicesimo motivo ed il tredicesimo motivo hanno ad oggetto ancora il medesimo asserito mutamento di contestazione sotto il profilo della mancata motivazione, rispettivamente in relazione all'art. 360, n. 4 e n. 3.

19. - Le censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondate.

19.1. - Inammissibile è la denuncia di violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. perché, come già chiarito sub 11, l'art. 112 cod.proc.civ. si riferisce alle sole ipotesi di omessa pronuncia su di un tema dedotto in giudizio come oggetto di autonoma decisione.

19.2. - Infondate sono le altre doglianze, siccome fondate su di un erroneo presupposto, consistente in un presunto intervenuto mutamento delle contestazioni tra la fase dei rilievi ispettivi della Banca d'Italia e la fase giudiziale.

Tale mutamento non è in realtà intervenuto. L'addebito mosso agli amministratori della Colomba Sim con la contestazione n. 1, come sottolineato dalla Corte di merito, era quello di non aver formulato un piano d'impresa nonostante i ripetuti inviti dell'organo di vigilanza. La Corte ha precisato che il *business plan* è un documento fondamentale per l'attività imprenditoriale in quanto è destinato ad indicare in modo chiaro gli obiettivi dell'impresa stessa ed i mezzi che l'imprenditore intende adottare per conseguirli. Il giudice di secondo grado ha altresì rilevato che dalle verifiche contabili effettuate dai

revisori era emerso che la società di cui si tratta era sostanzialmente inattiva, o, quanto meno, in stato di *start up*, e che vi era un concreto rischio per la continuità aziendale nel caso di esito negativo delle iniziative commerciali intraprese in assenza di disponibilità dei soci a supportare la società.

Ebbene, a fronte di tali contestazioni, la precisazione della Banca d'Italia secondo la quale il rilievo ispettivo atteneva a profili organizzativi, non può configurarsi come "disconoscimento" della contestazione da parte dell'Istituto in sede di costituzione in giudizio, atteso che l'accusa di mancata formazione di un piano di impresa e la sottolineatura del rischio per la continuità aziendale sono riconducibili esattamente alla individuazione di lacune organizzative, quali quelle evidenziate dagli ispettori.

20. - Con il quattordicesimo motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della infondatezza dell'addebito concernente una presunta mancata valutazione dei rischi connessi alle controversie originate dalle irregolarità emerse nel corso del 2003 nell'intermediazione di derivati. La Corte di merito ha ritenuto provato l'addebito per il fatto che solo dopo l'ispezione, che aveva evidenziato l'esistenza della situazione di rischio, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 ottobre 2006, era intervenuto con la creazione di un apposito fondo, mentre nella seduta precedente era mancata ogni valutazione del rischio, a conferma delle carenze contestate in sede ispettiva. Ad avviso del ricorrente, la Corte ha ommesso di considerare le sue argomentazioni al

riguardo, secondo le quali il C.d.A. si era occupato della vicenda fin dal 2003, dandone espressa comunicazione alla Banca d'Italia e che nel 2006 aveva tempestivamente deliberato un accantonamento.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa essere sufficientemente motivato in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., il decreto in esame nella parte in cui, respingendo l'opposizione dell'odierno ricorrente, si è limitato a statuire che "solo successivamente al termine dell'ispezione, che aveva evidenziato l'esistenza della situazione di rischio, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2006 interveniva con la creazione di apposito fondo" e che nella "precedente seduta del 5 luglio 2006 era, invece, mancata ogni valutazione del rischio", avendo invece del tutto omesso di considerare e valutare le argomentazioni dell'odierno ricorrente in merito al fatto che: il c.d'.a. si era occupato della vicenda fin dal 2003 (ma relativa al 2001), dandone espressa comunicazione alla Banca d'Italia (elemento questo documentalmente provato); l'effettuazione di un accantonamento nel luglio 2006 avrebbe comportato una sostanziale ammissione di colpevolezza che avrebbe ben potuto essere utilizzata a proprio favore dai legali dei soggetti in lite con la Colomba Sim; non può parlarsi di tardività nell'effettuazione dell'accantonamento (perché deliberato in data 27 ottobre 2006), visto che a quella data nessuno poteva seriamente prevedere la messa in liquidazione coatta amministrativa società>.*

21. - La censura si rivela inammissibile, sol che si consideri che

essa, al di là della formale intestazione, più che dirigersi ad un presunto vizio motivazionale, impinge sostanzialmente in valutazioni di merito, in quanto volta sostanzialmente ad una rivisitazione dell'apprezzamento che della vicenda de qua ha operato la Corte capitolina. La quale ha peraltro motivato in modo congruo e non illogico il proprio convincimento in ordine alla fondatezza dell'addebito di cui si tratta, facendo riferimento alla data, successiva al termine dell'ispezione, della creazione di un fondo per far fronte alla situazione di rischio evidenziato dalla ispezione stessa.

22. - Per le medesime ragioni non può trovare ingresso nella presente sede il quindicesimo motivo, con il quale si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, della infondatezza dell'addebito concernente una presunta inattendibilità delle rilevazioni aziendali ed una presunta inaffidabilità del sistema informatico. La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa dirsi sufficientemente motivato in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c. il decreto in esame nella parte in cui, respingendo l'opposizione dell'odierno ricorrente, si è limitato alle semplici affermazioni sopra riportate, avendo invece del tutto omesso di considerare e valutare le argomentazioni dell'odierno ricorrente in merito al fatto che: i dipendenti erano solo tre (di cui due - per affermazione di controparte - part time) e solo due le postazioni di accesso al sistema*

informatico-contabile; non c'erano possibilità che il sistema informatico-contabile potesse essere aggredito dall'esterno; la SIM non svolgeva più attività di negoziazione (né per conto proprio né per conto terzi) sicchè non è dato capire quale fosse (e sia) il profilo di rischio considerato dalla controparte; le inefficienze del settore amministrativo contabile non risultavano censurate né dal controller, né dalla società di revisione, né dal collegio sindacale>.

Anche con riferimento a tale censura valgono, dunque, i rilievi svolti sub 21 con riguardo al sostanziale carattere della stessa di mezzo diretto alla rivalutazione dell'accertamento di fatto già incensurabilmente compiuto dal giudice di merito, che ha ritenuto sufficientemente provati gli specifici episodi addebitati, e ciò indipendentemente dalla genericità dei rilievi relativi alla sicurezza degli accessi al sistema informatico, alla scarsa professionalità in ambito amministrativo contabile ed alla lacunosità nell'inserimento dei dati.

23. - Sempre per le medesime ragioni evidenziate sub 21 e sub 22 deve essere dichiarato inammissibile il sedicesimo motivo, con il quale si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della infondatezza dell'addebito concernente un presunto mancato utilizzo dei conti d'ordine. La illustrazione della relativa censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: *<Se possa dirsi sufficientemente motivato in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. il decreto in esame nella parte in cui, respingendo l'opposizione dell'odierno ricorrente, si è limitato a*

statuire che "il mancato utilizzo dei conti d'ordine...ha comportato commistione tra depositi della clientela e patrimonio della SIM in violazione dell'art. 22 del D.lgs. 58/1998" e che "l'opponente ha ammesso il fatto mentre è irrilevante che l'irregolarità sia stata concordata con i sindaci ed i revisori o da loro non rilevata", del tutto omettendo di valutare e considerare le argomentazioni svolte a suo tempo dall'odierno ricorrente in merito al fatto che: il regolamento della Banca d'Italia vigente in materia affermi semplicemente "che le SIM sono tenute ad attuare le norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo le misure necessarie affinché sia possibile distinguere, in ogni momento, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti da quelli della SIM"; che, oltre tutto nel caso de quo, "la Colomba SIM non svolgeva più attività di negoziazione e che le somme di cui parla sono somme di ex clienti irrintracciabili o non identificabili, sicchè risulta assolutamente fuorviante richiamare regolamentazioni che riguardano casi di SIM che svolgono attività di negoziazione e che, in tale attività, gestiscono quindi somme di terzi (che sono clienti presenti e rintracciabili mentre, nel caso de quo, le somme spettano a non clienti">.

Anche in questo caso, come per i precedenti, la Corte di merito ha correttamente ed esaustivamente motivato il proprio convincimento in ordine alla fondatezza degli addebiti mossi al Colomba.

24. - Le medesime argomentazioni valgono altresì a dichiarare inammissibile il diciassettesimo motivo, con il quale si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al

mancato riconoscimento della infondatezza dell'addebito concernente la presunta assenza di idonei supporti giustificativi per l'iscrizione di taluni "crediti diversi". La illustrazione della relativa censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: <Se possa dirsi sufficientemente motivato in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. il decreto in esame nella parte in cui, respingendo l'opposizione dell'odierno ricorrente, si è limitato alle semplici affermazioni sopra riportate, avendo invece del tutto omesso di considerare e valutare le argomentazioni dell'odierno ricorrente in merito al fatto che: che si trattava di un comportamento contabile comunque avallato e condiviso in quanto ben documentato dalla società di revisione e dal collegio sindacale; che, alla stregua del provvedimento sanzionatorio, non fosse dato capire a quali annualità si riferissero gli addebiti contestati; che il riferimento allo "storno credito Caruso" - concretamente avvenuto (come documentalmente provato) nel 2003 (ma con riguardo al "bilancio 2002") - smentiva clamorosamente le affermazioni di controparte sul fatto che fossero stati mantenuti in bilancio crediti privi di idonei supporti giustificativi; che - ulteriormente - il riferimento allo "storno credito Caruso" (come detto concretamente avvenuto - come documentalmente provato - nel 2003 (ma con riguardo al "bilancio 2002") induceva a ritenere che le posizioni creditorie di dubbia recuperabilità si riferissero all'intero periodo 2002-2006; che, in tale prospettiva, la presunta iscrizione di crediti privi di supporti giustificativi per complessivi euro 40000.00 sarebbe da ripartire per ben cinque annualità, sicchè, a tutto concedere, varrebbe

solo per 8000 euro all'anno (il che - sempre a tutto concedere, sarebbe perfettamente logico e normale in società con patrimoni netti che si aggirano - come la Colomba SIM - tra i 700.000 euro ed il 1000000 di euro)>.

Anche in questo caso, si impinge inammissibilmente in accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, che, tra l'altro, ha rilevato che non ~~ha~~ ^{sono} prodotti i documenti in base ai quali i crediti di cui si tratta erano stati contabilizzati.

25. - Con il diciottesimo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della infondatezza dell'addebito concernente presunte anomalie non rilevate dalla funzione di controllo interno. In particolare, tra tali anomalie, non risultavano sottoscritti gli ordini registrati a nome dei due clienti maggiormente operativi, entrambi destinatari di un servizio di consulenza, per la cui prestazione manca, peraltro, una disciplina dei conflitti di interesse. In molti casi, secondo la contestazione, le operazioni dei suddetti clienti replicavano per titolo, segno e timing le movimentazioni del portafoglio di proprietà. La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto: <Se possa dirsi sufficientemente motivato in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. il decreto in esame nella parte in cui, respingendo l'opposizione dell'odierno ricorrente, si è limitato alle statuizioni sopra testualmente riportate, del tutto omettendo di valutare e considerare le argomentazioni svolte a suo tempo dall'odierno ricorrente in merito al fatto che: è del tutto logico che le operazioni

dei clienti replicassero quelle del portafoglio della SIM, visto che si trattava di titoli sui quali la SIM "credeva"; la Colomba SIM trasmetteva gli ordini per le proprie operazioni di Tesoreria, quasi esclusivamente ad una banca differente rispetto a quella dei clienti, a vantaggio della best execution; non poteva tecnicamente operare in contropartita ai clienti e non disponeva di un codice operativo per la negoziazione in conto proprio (attività - come detto - non più autorizzata), sicchè era da escludersi qualsiasi potenziale conflitto di interessi; in concreto non si trovava in una effettiva né potenziale situazione di conflitto di interessi.

Ancora una volta si tende inammissibilmente a sottoporre una questione di merito al giudice di legittimità al fine di ottenere una nuova valutazione degli elementi già oggetto di apprezzamento da parte della Corte territoriale, che ha ampiamente e dettagliatamente fornito la motivazione del proprio convincimento, rilevando che le condotte contestate comportano violazioni di obblighi formali e che le argomentazioni dell'attuale ricorrente, oggi dallo stesso riproposte, risultano irrilevanti al fine di escludere la sua responsabilità, non attenendo alla mancata sottoscrizione e registrazione degli ordini o al conflitto di interessi.

26. - Con il diciannovesimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998 in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. per il mancato riconoscimento che la sanzione concretamente irrogata doveva essere irrogata nella misura minima edittale, in ossequio al disposto dell'art. 11 della legge n. 689 del

1981, in quanto, tra l'altro, dagli illeciti in questione non erano derivati pregiudizi a terzi, né era stata fornita la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo.

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: <Se possa dirsi motivato secondo le prescrizioni dell'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58/1998 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) un decreto emesso dalla Corte d'appello che, a fronte di una richiesta di riduzione delle sanzioni di cui all'art. 190 del decreto suddetto fino alla misura minima edittale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, si limiti a sostenere che la violazione è grave; i rischi per i risparmiatori sono conseguentemente gravi, ove la suddetta richiesta di riduzione delle sanzioni risulti motivata dall'assoluta mancanza di gravità dell'illecito ascritto (desunta anche dal fatto che dall'illecito medesimo non sono derivati pregiudizi a terzi e che il patrimonio di vigilanza della SIM di cui il ricorrente era componente del c.d'a. era - per stessa ammissione della controparte - di importo pari quasi al doppio del limite minimo consentito); dalla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente che è pure previsto come necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981; dalla mancata considerazione della circostanza che l'odierno ricorrente non ha realizzato azioni dirette a depauperare il patrimonio aziendale, ponendo se mai in essere azioni di segno completamente opposto, ad esempio, rinunciando a percepire i compensi che pure era suo diritto percepire; che l'odierno ricorrente non si trova in condizioni

economiche tali da poter sostenere una sanzione come quella irrogata; che le (presunte) violazioni non erano state commesse "in continuazione e per tutti gli ultimi anni...bensì isolatamente e in singole annualità" e che comunque il processo di trasformazione societario posto in essere "ha posto le basi affinché (ove li si volesse effettivamente considerare come esistenti) venissero superati i vecchi profili problematici">.

27. - La doglianza è priva di fondamento.

27.1. - L'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998 dispone che sulla opposizione alle sanzioni ivi previste la Corte d'appello decida con decreto motivato.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire

che, ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza, peraltro, essere tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione. Né questa Corte può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (v. Cass., sent. n. 6417 del 2007).

27.2. - Nella specie, la Corte capitolina ha fatto buon governo del suo potere discrezionale nella valutazione della congruità della sanzione irrogata, fornendo esauriente motivazione delle ragioni del rigetto del motivo della opposizione fondato sulla eccessiva entità della stessa.

Rigetto determinato dalla considerazione della gravità dei fatti contestati, della gestione <non professionale e approssimativa della SIM> e dei gravi rischi per i risparmiatori. La Corte ha altresì tenuto conto, in tale valutazione, del ruolo centrale del Colomba nella gestione esecutiva della società quale Presidente e amministratore delegato.

28. - Con il ventesimo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod.proc.civ. Si lamenta la mancata pronuncia da parte della Corte di merito in ordine alle questioni prospettate dall'attuale ricorrente in sede di opposizione circa la mancata applicazione della sanzione nella misura minima edittale.

Il quesito di diritto che completa la illustrazione del motivo è identico al precedente con l'unica peculiarità del riferimento alla violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. in luogo di quello alla violazione dell'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998 in tema di obbligo di motivazione.

29. - La censura è infondata.

E', all'evidenza, insussistente il denunciato vizio di mancata pronuncia, atteso che la Corte di merito ha, come si è dianzi riferito, motivato ampiamente sul rigetto del motivo della opposizione concernente la misura della sanzione irrogata.

30. - Con il ventunesimo motivo si lamenta la violazione dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981, ai sensi del quale la sanzione deve essere commisurata ad una serie di parametri fissati normativamente, in

relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. La Corte non avrebbe saputo, nella specie, applicare correttamente detta norma, non tenendo conto di una serie di ragioni addotte dall'attuale ricorrente che avrebbero imposto l'applicazione della sanzione nella misura minima edittale.

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:<I parametri di riferimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.11 della legge n. 689 del 1981 devono o meno essere determinati, accertati e valutati in concreto per la posizione di ogni trasgressore ai precetti di legge? Detti parametri devono o meno essere considerati, accertati e motivati dalla Autorità amministrativa competente per la irrogazione delle sanzioni? Oltre detti parametri, deve o meno essere considerata la colpevolezza dolosa o colposa del trasgressore nella determinazione della sanzione in relazione al proprio comportamento attivo o omissivo? Il Giudice della opposizione, in violazione di detti parametri, deve o meno annullare o modificare l'atto ingiuntivo decisorio ed applicativo delle sanzioni amministrative, anche rideterminando la sanzione applicata? Detta violazione costituisce o meno errore di diritto per violazione di legge, che il Giudice di legittimità può e deve sindacare?>.

31. - Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ., a termini del quale, secondo l'orientamento di questa Corte, non sono ammessi quesiti multipli, come nel caso di specie (v., tra le altre, Cass., sent. n. 5471 del 2008).

32. - Con il ventiduesimo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. Si riproduce il quesito di diritto di cui al diciannovesimo motivo, sostituendo il riferimento all'art. 195, comma 7, del D.lgs. n. 58 del 1998 con quello al citato art. 11 della legge n. 689 del 1981.

33. - La doglianza è priva di fondamento per le ragioni già illustrate sub 27.1.

34. - Per le medesime ragioni deve rigettarsi anche il ventitreesimo motivo, con il quale si lamenta omessa motivazione in ordine alla conferma da parte della Corte d'appello di Roma della sanzione irrogata dalla Banca d'Italia, completandosi la illustrazione della doglianza con un quesito di diritto identico al precedente, con la sostituzione del riferimento all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 con quello al vizio di motivazione.

35. - Con il ventiquattresimo motivo si deduce violazione delle regole sulla durata del procedimento sanzionatorio e degli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento e violazione dell'imparzialità. Si fa presente che, dopo che il termine di durata del procedimento sanzionatorio disciplinato dall'art. 195 del D.lgs. n. 58 del 1998 era stato individuato, sia per la CONSOB sia per la Banca d'Italia, in 180 giorni, quest'ultima, con proprio provvedimento del 14 giugno 2006, modificò per sé sola detto termine, ampliandolo a 360 giorni, termine più lungo di cui essa ha potuto fruire nella specie, e che poi, proprio per la disparità di trattamento che esso creava, è stato poi riportato

a 180 giorni.

Il quesito di diritto che completa la illustrazione del motivo è il seguente: < E' o meno illegittimo per disparità di trattamento e violazione dell'imparzialità ex artt. 3 e 97 Cost. il provvedimento BI n. 682855 del 14.6.2006 - rispetto al diverso provvedimento CONSOB n. 12697/2000 - in relazione al termine di durata del procedimento sanzionatorio amministrativo ex art. 195 D.lgs. n. 58/1998? Ed in caso di illegittimità, esso deve o meno essere disapplicato dal Giudice procedente?>.

36. - Il motivo è inammissibile, in quanto solleva una questione nuova.

37. - Nella memoria illustrativa del ricorrente, per il caso di mancato accoglimento dei motivi che precedono, si solleva questione di

legittimità costituzionale riassunta nel seguente quesito di diritto:

<Ove si dovesse ritenere che il combinato disposto degli artt. 190 e 195, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 della legge n.

689/1981 è in grado di legittimare sia la determinazione, nei confronti dell'odierno ricorrente, della sanzione ad egli concretamente irrogata,

sia la determinazione delle sanzioni nella misura irrogata agli esponenti aziendali della Banca monte dei Paschi di Siena, è corretto

ritenerne il contrasto con gli artt. 3 (per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (per violazione del

principio di proporzionalità) della Costituzione, ed è quindi legittima la richiesta di intervento della Corte costituzionale che, con una

pronuncia di carattere interpretativo e/o additivo-manipolativo, attribuisca, all'autorità amministrativa prima ed al giudice poi, il

potere di graduare effettivamente la sanzione contemplata dalle norme censurate e di consentirne l'applicazione al ricorrente nella misura minima edittale, essendo la sanzione comminata - alla luce dei provvedimenti sanzionatori emessi, sulla base delle medesime norme, con riguardo al sopra citato altro - manifestamente sproporzionata alla gravità dell'illecito?>.

38. - La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è manifestamente infondata.

E', infatti, il sistema stesso a prevedere meccanismi di riequilibrio della misura della sanzione attraverso il potere riconosciuto al giudice, ogni qualvolta, come nel caso di specie, la norma indichi un minimo ed un massimo della stessa, di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.

39. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 27 settembre 2013.